# AXA MPS Financial Limited - Gruppo AXA Offerta al pubblico di

## **TB GROWTH 98 AUSTRALIA 2017**

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked



Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'investitore-contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito della Copertina in Consob: 22/12/2010. Data di validità della Copertina in Consob: dal 03/01/2011.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.





# **SCHEDA SINTETICA**

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

La parte Informazioni Generali, da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario del Prospetto d'offerta.

#### INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Impresa di assicurazione

AXA MPS Financial Limited è un'Impresa di assicurazione di diritto Irlandese e appartie-

ne al Gruppo AXA.

**Contratto** 

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index Linked denominato TB Growth 98

Australia 2017

Attività finanziarie sottostanti L'investimento finanziario è volto a correlare il rendimento del capitale a scadenza, o al momento del riscatto, all'andamento dell'Indice S&P/ASX 200.

L'Impresa di assicurazione al fine di soddisfare le prestazioni previste dal contratto investirà in una componente obbligazionaria e in una componente derivativa le cui attività finanziarie sottostanti potranno essere sostituite nel tempo dall'Impresa stessa.

Proposte d'investimento finanziario

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 2.500,00

euro.

La proposta d'investimento finanziario di cui al Prospetto d'offerta è unica ed è illustrata

nella parte "Informazioni Specifiche".

**Finalità** 

Il presente contratto è rivolto ad una clientela con esigenze assicurative e di investimento finalizzate a difendere il proprio capitale, beneficiando di una remunerazione predeterminata garantita e all'opportunità di conseguire ulteriori rendimenti variabili, garantendo comunque il Premio Versato in caso di decesso dell'Assicurato ed alla scadenza.

Opzioni contrattuali

Il presente contratto non prevede l'esercizio di opzioni.



**Durata** 

Il presente contratto prevede una durata fissa pari a 6 anni, 4 mesi e 27 giorni, dalla Data di Decorrenza (04/03/2011) alla Data di Scadenza (01/08/2017).

#### LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

#### Caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari di un capitale pari al:

- 101% del Valore di Riscatto per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
- 100,1% del Valore di Riscatto per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.

Il Valore di Riscatto nella fattispecie relativa al caso morte, sarà determinato con riferimento alla data in cui la richiesta di liquidazione, completa di tutti i suoi elementi ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, sia pervenuta all'Impresa di assicurazione.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio Versato, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 10% del Premio Versato.

#### Altri eventi assicurati

Il contratto non prevede ulteriori eventi assicurati.

#### Altre opzioni contrattuali

Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

#### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### Informazioni sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso l'Impresa di assisulle modalità di curazione ovvero presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di proposta.

> Il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di addebito del premio sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa di assicurazione non abbia comunicato per iscritto all'Investitore-Contraente il rifiuto della proposta. In ogni caso, il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Impresa di assicurazione ha rilasciato all'Investitore-Contraente la polizza o ha altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Le coperture assicurative previste decorrono dal momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

> Per ulteriori informazioni sulle modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Parte I, Sezione D.



Rimborso del capitale a scadenza (caso vita) In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza, è previsto il rimborso del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, maggiorato di un importo aleatorio pari al 40% della performance dell'Indice S&P/ASX 200, se positiva. Tale importo aleatorio non potrà in ogni caso essere superiore al 30% del Premio Versato. Nel caso in cui la performance dell'Indice sia negativa, verrà rimborsato esclusivamente il Premio Versato. La performance dell'Indice è calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data del 18/07/2017 e il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data di rilevazione iniziale (04/03/2011) diminuito di un'unità.

Verificatasi la scadenza l'Impresa di assicurazione esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Inoltre, il contratto prevede la liquidazione di Importi Periodici, garantiti dall'Impresa di assicurazione ad alcune ricorrenze annuali dello stesso (fissate al 4 marzo di ciascun anno), in caso di sopravvivenza dell'Assicurato. In particolare:

- alla prima ricorrenza annuale è previsto il pagamento di un Importo Periodico Predeterminato pari al 3,60% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali;
- alla terza ricorrenza annuale è previsto il pagamento di un Importo Periodico Predeterminato pari al 3,60% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

Il pagamento delle somme sarà corrisposto entro 30 giorni dalle rispettive ricorrenze annuali di polizza previste.

Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto)

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale del Contratto, purché l'Assicurato sia in vita. L'ammontare rimborsato al momento del riscatto (c.d. Valore di Riscatto) sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

- a) il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, scontato finanziariamente per la durata residua del Contratto applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747), aumentato di uno spread pari a 0,5%, relativo alla Data di Valorizzazione;
- b) il primo Importo Predeterminato, se non ancora liquidato, scontato finanziariamente per la durata residua alla data di pagamento dell'Importo Predeterminato applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747), aumentato di uno spread pari a 0,5%, relativo alla Data di Valorizzazione;
- c) il secondo Importo Predeterminato, se non ancora liquidato, scontato finanziariamente per la durata residua alla data di pagamento dell'Importo Predeterminato applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747), aumentato di uno spread pari a 0,5%, relativo alla Data di Valorizzazione;
- d) Il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per una percentuale prefissata sulla base della data di riscatto e della performance reallizata dall'Indice alla stessa data come da Tabella 1 che segue. Nel caso in cui la performance dell'Indice sia negativa, il rendimento di cui al presente punto (d) sarà nullo.



Tabella 1

Data di missatta	Perf	Performance dell'Indice alla data di riscatto			
Data di riscatto	0-15%	15-30%	30-45%	45-60%	oltre 60%
entro il 31/07/2011	4.39%	5.51%	6.52%	7.44%	8.23%
dal 01/08/2011 al 31/01/2012	4.39%	5.56%	6.66%	7.63%	8.50%
dal 01/02/2012 al 31/07/2012	4.41%	5.71%	6.93%	8.02%	8.94%
dal 01/08/2012 al 31/01/2013	4.45%	5.83%	7.23%	8.45%	9.41%
dal 01/02/2013 al 31/07/2013	4.26%	5.83%	7.32%	8.66%	9.74%
dal 01/08/2013 al 31/01/2014	4.09%	5.78%	7.40%	8.91%	10.11%
dal 01/02/2014 al 31/07/2014	3.92%	5.73%	7.51%	9.12%	10.45%
dal 01/08/2014 al 31/01/2015	3.70%	5.61%	7.54%	9.33%	10.79%
dal 01/02/2015 al 31/07/2015	3.51%	5.49%	7.54%	9.49%	11.05%
dal 01/08/2015 al 31/01/2016	3.27%	5.32%	7.54%	9.67%	11.36%
dal 01/02/2016 al 31/07/2016	2.93%	5.12%	7.56%	10.00%	11.93%
dal 01/08/2016 al 31/01/2017	2.55%	4.83%	7.48%	10.25%	12.50%
dal 01/02/2017 al 31/07/2017	2.05%	4.51%	7.37%	10.43%	13.17%

La **Performance dell'Indice di Riferimento** è calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Valorizzazione e il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data di rilevazione iniziale (04/03/2011), diminuito di un'unità.

Data di Valorizzazione: indica il secondo giorno lavorativo, in base al caledario irlandese, (normalmente inteso come il martedì) della settimana successiva alla data in cui la richiesta di riscatto, completa di tutti i suoi elementi ai sensi dell'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, perviene all'Impresa di assicurazione. In ogni caso, qualora il secondo giorno della settimana di riferimento risultasse un giorno festivo in Italia, la Data di Valorizzazione sarà spostata al giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell'Indice e/o del BTP,ovvero anche uno solo di tali valori non sia più pubblicato o comunque disponibile ad una delle date di rilevazione, sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello della turbativa. Nel caso in cui tale turbativa si protragga per un periodo temporale superiore a cinque giorni lavorativi consecutivi l'Impresa di assicurazione tenterà di calcolare detto valore in buona fede e secondo le condizioni di mercato disponibili.

L'Investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

Si riporta nella tabella sottostante, per quattro date esemplificative di riscatto, il valore atteso dei costi impliciti di riscatto derivanti dall'applicazione dello spread dello 0,5% al tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento.

I valori attesi sono stati determinati sulla base di simulazioni numeriche coerenti con quelle effettuate per determinare gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario riportati nella parte Informazioni Specifiche.



Data di riscatto	Costi impliciti
01/08/2011	2,24%
01/08/2012	1,88%
01/08/2014	1,12%
01/08/2015	0,71%

In caso di riscatto durante la vita del Contratto, il meccanismo di calcolo del Valore di Riscatto, i tassi di sconto utilizzati e lo spread dello 0,5% applicato possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al Premio Versato.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta.

# Revoca della proposta

L'Investitore-Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto. A tal fine, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'Investitore-Contraente e dall'Impresa di assicurazione cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. L'Impresa di assicurazione è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Investitore-Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

# Diritto di recesso

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'Investitore-Contraente e dall'Impresa di assicurazione cessano dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici da parte dell'Investitore-Contraente, l'Impresa di assicurazione rimborsa allo stesso il Premio Versato.

# Ulteriore informativa disponibile

L'Impresa di assicurazione si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) dettaglio del Premio Versato nell'anno di riferimento;
- b) il valore dell'Indice alle date di rilevazione contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni;
- c) il dettaglio dell'importo predeterminato pagato agli aventi diritto nell'anno di riferimento;
- d) il Valore di Riscatto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito dell'Impresa di assicurazione www.axa-mps.it dove possono essere acquisite su supporto duraturo.

L'Impresa di assicurazione comunica tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta concernenti



le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi ed il profilo di rischio.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Regime linguistico del contratto Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

#### Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami

**AXA MPS Financial Limited** 

George's Quay Plaza, 1 George's Quay Dublin 2 – Irlanda Fax 0035316439142 Numero verde 800 - 132341

email: reclami@axa-mpsfinancial.ie

#### Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di assicurazione.

#### Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Irish Financial Regulator - Consumer Protection Codes Department, PO Box 9138, College Green - Dublin 2 (Ireland).

Si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d'offerta d'offerta per ulteriori dettagli.



Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Generali: 22/12/2010 Data di validità della parte Informazioni Generali: 03/01/2011

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.



# **SCHEDA SINTETICA**

#### **INFORMAZIONI SPECIFICHE**

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche dell'investimento finanziario.

Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario del Prospetto d'offerta.

#### INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome TB Growth 98 Australia 2017

Altre informazioni

Codice proposta d'investimento finanziario –TB98

Modalità di versamento del premio – Le prestazioni del contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte dell'Investitore-Contraente, di un premio unico, corrisposto alla Data

di Decorrenza. L'importo minimo del premio unico è pari ad 2.500,00 euro.

Finalità dell'investimento finanziario - Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere le migliori opportunità di incremento del valore del capitale investito nell'orizzonte temporale individuato dalla durata contrattuale, garantendo comunque tale valore alla scadenza

da eventuali andamenti negativi.

#### STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

**Capitale** investito

L'investimento finanziario è volto a correlare il valore del capitale a scadenza, o al momento del riscatto, all'andamento dell'Indice S&P/ASX 200 descritto nella tabella seguente.

Per una descrizione dettagliata dell'Indice si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione B.1).

Denominazione	S&P/ASX 200
Tipologia	Indice riconosciuto come benchmark principale sul mercato australiano, ne copre circa il 78% del mercato azionario. L'indice misura le performance delle 200 maggiori società quotate nella Borsa Australiana ed è un indice float adjusted.
Codice Bloomberg	AS51 Index
Valuta di denominazione	AUS Dollar



In caso di vita dell'Assicurato il contratto prevede:

- alla prima ricorrenza annuale di polizza (04/03/2012) il pagamento di un Importo Predeterminato pari al 3,60% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali;
- alla terza ricorrenza annuale di polizza (04/03/2014) il pagamento di un Importo Predeterminato pari al 3,60% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali;
- in caso di vita dell'Assicurato, alla data di scadenza (01/08/2017) il rimborso del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, maggiorato di un importo aleatorio pari al 40% della performance dell'Indice S&P/ASX 200, se positiva. Tale importo aleatorio non potrà in ogni caso essere superiore al 30% del Premio Versato. Nel caso in cui la performance dell'Indice sia negativa, verrà rimborsato esclusivamente il Premio Versato.

La performance dell'Indice è calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data del 18/07/2017 e il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data di rilevazione iniziale (04/03/2011), diminuito di un'unità.

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni previste dal Contratto si rinvia alla sezione Garanzie della presente Scheda Sintetica.

#### Orizzonte temporale d'investimento consigliato

In funzione delle caratteristiche dell'investimento finanziario, l'orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 6 anni, 4 mesi e 27 giorni.

# Profilo di rischio

Grado di rischio: L'investimento finanziario comporta un grado di rischio medio-alto.

#### Scenari probabilistici dell'investimento finanziario:

Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori centrali
Il rendimento è <u>negativo</u>	11,50%	82,51%
Il rendimento è positivo ma <b>inferiore</b> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	2,93%	100,65%
Il rendimento è positivo e <b>in linea</b> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio	85,57%	117,12%
Il rendimento è positivo e <b>superiore</b> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,00%	0,00%

Avvertenza: i valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.



#### Garanzie

Il Contratto prevede la garanzia da parte dell'Impresa di assicurazione di corresponsione degli Importi Periodici Predeterminati e a scadenza, del Premio Versato maggiorato di un importo aleatorio legato alla performance dell'Indice S&P/ASX 200.

Il Contratto prevede, inoltre, la garanzia da parte dell'Impresa di assicurazione di corresponsione del Valore di Riscatto in caso di esercizio del diritto di riscatto da parte dell'Investitore-Contraente e di corresponsione del capitale caso morte, in caso di premorienza dell'Assicurato, come descritto nella sezione Informazioni Generali della presente Scheda Sintetica.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

#### **COSTI**

**Tabella** finanziario

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al **dell'investimento** momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il Premio Versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il Capitale Nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il Capitale Investito.

#### Tabella dell'investimento finanziario

		MOMENTO DELLA SOTTO- SCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO			
A	COSTI DI CARICAMENTO	6,675%	1,042%
В	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONI	0,00%	0,00%
С	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	0,00%	0,00%
D	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO		0,00%
E	BONUS E PREMI	0,00%	0,00%
F	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	0,705%	0,110%
G	SPESE DI EMISSIONE	0,00%	0,00%
COMPONENTI D	ELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO		
Н	Premio Versato	100,00%	
I=H-(F + G)	CAPITALE NOMINALE	99,30%	
L=I- (A+B+C-E)	CAPITALE INVESTITO*	92,62%	
DI CUI	L1 COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA	82,82%	
Di Coi	L2 Componente Derivativa	9,80%	

<sup>\*</sup> I valori riportati nella tabella sono determinati alla data del 07/12/2010, giorno di chiusura delle operazioni di acquisizione della componente obbligazionaria e della componente derivativa. Tali valori rappresentano un'indicazione sintetica delle attività finanziarie a copertura delle riserve tecniche dell'Impresa di Assicurazione.

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad



alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.

## Descrizione dei costi

Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente:

Spese fisse di emissione - Il contratto non prevede spese fisse di emissione.

*Costi impliciti di caricamento* - Il contratto prevede un costo di caricamento implicito pari al 6,675% del Premio Versato.

*Costi delle coperture assicurative* - Il contratto prevede costi per la copertura assicurativa caso morte pari allo 0,705% del Premio Versato.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza(c.d. costi di riscatto) - In caso di esercizio del riscatto prima della scadenza del Contratto, non sono previsti costi espliciti né penalità. L'applicazione dello spread dello 0,5% al tasso di sconto utilizzato per la determinazione del Valore di Riscatto da luogo a costi impliciti.

Per esemplificazioni dei costi impliciti di riscatto si rinvia alla Sez. Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto).

*Altri costi* – Il contratto non prevede altri costi.

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

#### **DATI PERIODICI**

**Retrocessioni ai** La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario riconosciuta ai distributori ri è pari al 52,38%.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

#### **INFORMAZIONI ULTERIORI**

Valorizzazione dell'investimento Il Valore di Riscatto, per un capitale assicurato nozionale di 100 euro, è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione www.axa-mps.it.

Il valore del tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP è determinato derivandolo dal prezzo ufficiale del titolo di riferimento BTP sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato (MOT), prezzo pubblicato sul sito internet della borsa italiana: www.borsaitaliana.it (sezione Quotazioni > Obbligazioni > BTP). Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario (attualmente "Il Sole 24ORE" e "MF"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione del Valore di Riscatto, che sarà calcolato utilizzando i valori ufficiali pubblicati sul sito suddetto.



Il valore dell'Indice S&P/ASX 200 è determinato dalla Società Proprietaria dell'Indice Standard & Poor's, sulla base dei valori di chiusura giornalieri delle azioni di riferimento che compongono l'Indice stesso e pubblicato sul sito internet della stessa Società: www.standardandpoors.com.

Il valore dell'Indice può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario (attualmente "Il Sole 24ORE"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione della prestazione a scadenza e del Valore di Riscatto, che saranno calcolati utilizzando i valori ufficiali di chiusura pubblicati sul sito della Società Proprietaria dell'Indice.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 22/12/2010

Data di validità della parte Informazioni Specifiche: 03/01/2011

L'attività finanziaria sottostante TB Growth 98 Australia 2017 è offerta dal 03/01/2011 al 03/03/2011.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Impresa di assicurazione AXA MPS Financial Ltd. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale John Burton

Burton





# TB GROWTH 98 AUSTRALIA 2017

# **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, e non altrimenti definite, sono riportate nella Scheda Sintetica e nel Glossario del Prospetto d'offerta. Per ulteriori informazioni sul Contratto, si rimanda al Prospetto d'offerta.

#### Art. 1 - Obblighi dell'Impresa di assicurazione

Gli obblighi dell'Impresa di assicurazione risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

#### Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Incontestabilità

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di assicurazione stessa quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

L'Impresa di assicurazione rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### Art. 3 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di addebito del premio sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa di assicurazione non abbia comunicato per iscritto all'Investitore-Contraente il rifiuto della proposta.

In ogni caso, il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Impresa di assicurazione ha rilasciato all'Investitore-Contraente la polizza o ha altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

#### Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato ita-



liano, in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

In questi casi l'Impresa di assicurazione paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

#### Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

Le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa di assicurazione, salvo che non siano effettuate attraverso un testamento.

#### Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa di assicurazione ne faccia annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'Art.2805 del Codice Civile l'Impresa di assicurazione può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

#### Art. 7 - Pagamenti dell'Impresa di assicurazione

Le domande di pagamento rivolte all'Impresa di assicurazione debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad eccezione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l'originale di polizza ed eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- a) il certificato di morte;
- b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
- e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

La documentazione di cui ai punti d) ed e) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso di scadenza.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto l'Impresa di assicurazione esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di liquidazione di importi periodici, l'Impresa di assicurazione provvederà a corrispondere automaticamente la prestazione dovuta entro 30 giorni dalle date di pagamento indicate all'art.13 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario intrattenuto presso un intermediario residente da individuarsi a cura degli aventi diritto.



#### Art. 8 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

#### Art. 9 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione all'Impresa di assicurazione con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

AXA MPS Financial Limited – George's Quay Plaza, 1 George's Quay – Dublin 2 - Ireland.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa di assicurazione rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

#### Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari e aventi diritto.

#### Art. 11 - Durata - premi

Il Contratto prevede una durata di 6 anni, 4 mesi e 27 giorni, pari al periodo intercorrente tra la Data di Decorenza (4 marzo 2011) e la Data di Scadenza (1 agosto 2017). Le prestazioni previste nel Contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte dell'Investitore-Contraente, di un premio unico, che deve essere corrisposto in unica soluzione, alla data di Decorrenza del contratto. L'ammontare minimo del premio è pari ad 2.500,00 euro, che può essere versato mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Impresa di Assicurazione.

#### Art. 12 - Costi

Il Contratto prevede, a fronte dei servizi prestati dall'Impresa di assicurazione, costi di caricamento impliciti pari al 6,675% del Premio Versato. Si precisa che le prestazioni dovute dall'Impresa di assicurazione ai sensi del Contratto sono in ogni caso calcolate con riferimento al Premio Versato.

Il Contratto prevede costi delle coperture assicurative pari allo 0,705% del Premio Versato. Detti costi vengono applicati al fine di costituire le riserve necessarie per la prestazione della copertura assicurativa caso morte.

Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sez. C), per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

#### Art. 13 - Prestazione in caso di vita

L'investimento finanziario è volto a correlare il valore del capitale a scadenza, e al momento del riscatto, all'andamento dell'Indice S&P/ASX 200.

In caso di vita dell'Assicurato il contratto prevede alla prima (04/03/2012) e alla terza (04/03/2014) ricorrenza annuale il pagamento di un Importo Predeterminato pari al 3,60% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

Alla data di scadenza, in caso di vita dell'Assicurato, è previsto il rimborso del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, maggiorato di un importo aleatorio pari al 40% della performance dell'Indice S&P/ASX 200, se positiva. Tale importo aleatorio non potrà in ogni caso essere superio-



re al 30% del Premio Versato. Nel caso in cui la performance dell'Indice sia negativa, verrà rimborsato esclusivamente il Premio Versato.

La performance dell'Indice è calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data del 18/07/2017 e il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data di rilevazione iniziale (04/03/2011), diminuito di un'unità.

Il Contratto prevede la garanzia da parte dell'Impresa di assicurazione di corresponsione degli Importi Predeterminati e a scadenza, del Premio Versato maggiorato dell'Importo Aleatorio legato alla performance dell'Indice S&P/ASX 200.

Il Contratto prevede, inoltre, la garanzia da parte dell'Impresa di assicurazione di corresponsione del Valore di Riscatto in caso di esercizio del diritto di riscatto da parte dell'Investitore-Contraente e di corresponsione del capitale caso morte, in caso di premorienza dell'Assicurato, come descritto al successivo Art. 14.

#### Art. 14 - Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari di un capitale pari al:

- 101% del Valore di Riscatto per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
- 100,1% del Valore di Riscatto per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.

Il Valore di Riscatto nella fattispecie relativa al caso morte, sarà determinato con riferimento alla data in cui la richiesta di liquidazione, completa di tutti i suoi elementi ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, sia pervenuta all'Impresa di assicurazione. Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 10% del Premio Versato.

#### Art. 15 – Riscatto

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale del Contratto, purché l'Assicurato sia in vita. L'ammontare rimborsato al momento del riscatto (c.d. Valore di Riscatto) sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

- a) il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, scontato finanziariamente per la durata residua del Contratto applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747), aumentato di uno spread pari a 0,5%, relativo alla Data di Valorizzazione;
- b) il primo Importo Predeterminato, se non ancora liquidato, scontato finanziariamente per la durata residua alla data di pagamento dell'Importo Predeterminato applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747), aumentato di uno spread pari a 0,5%, relativo alla Data di Valorizzazione;
- c) il secondo Importo Predeterminato, se non ancora liquidato, scontato finanziariamente per la durata residua alla data di pagamento dell'Importo Predeterminato applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747), aumentato di uno spread pari a 0,5%, relativo alla Data di Valorizzazione;
- d) Il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per una percentuale prefissata sulla base della data di riscatto e della performance reallizata dall'Indice alla stessa data come da Tabella 1 che segue. Nel caso in cui la performance dell'Indice sia negativa, il rendimento di cui al presente punto (d) sarà nullo.



Tabella 1

Data di misaatta	Performance dell'Indice alla data di riscatto				
Data di riscatto	0-15%	15-30%	30-45%	45-60%	oltre 60%
entro il 31/07/2011	4.39%	5.51%	6.52%	7.44%	8.23%
dal 01/08/2011 al 31/01/2012	4.39%	5.56%	6.66%	7.63%	8.50%
dal 01/02/2012 al 31/07/2012	4.41%	5.71%	6.93%	8.02%	8.94%
dal 01/08/2012 al 31/01/2013	4.45%	5.83%	7.23%	8.45%	9.41%
dal 01/02/2013 al 31/07/2013	4.26%	5.83%	7.32%	8.66%	9.74%
dal 01/08/2013 al 31/01/2014	4.09%	5.78%	7.40%	8.91%	10.11%
dal 01/02/2014 al 31/07/2014	3.92%	5.73%	7.51%	9.12%	10.45%
dal 01/08/2014 al 31/01/2015	3.70%	5.61%	7.54%	9.33%	10.79%
dal 01/02/2015 al 31/07/2015	3.51%	5.49%	7.54%	9.49%	11.05%
dal 01/08/2015 al 31/01/2016	3.27%	5.32%	7.54%	9.67%	11.36%
dal 01/02/2016 al 31/07/2016	2.93%	5.12%	7.56%	10.00%	11.93%
dal 01/08/2016 al 31/01/2017	2.55%	4.83%	7.48%	10.25%	12.50%
dal 01/02/2017 al 31/07/2017	2.05%	4.51%	7.37%	10.43%	13.17%

La **Performance dell'Indice di Riferimento** è calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Valorizzazione e il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla data di rilevazione iniziale (04/03/2011), diminuito di un'unità.

**Data di Valorizzazione:** indica il secondo giorno lavorativo, in base al caledario irlandese, (normalmente inteso come il martedì) della settimana successiva alla data in cui la richiesta di riscatto, completa di tutti i suoi elementi ai sensi dell'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, perviene all'Impresa di assicurazione.

In ogni caso, qualora il secondo giorno della settimana di riferimento sia un giorno festivo in Italia, la Data di Valorizzazione sarà spostata al giorno lavorativo successivo della settimana di riferimento.

Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore degli Indici e/o del BTP,ovvero anche uno solo di tali valori non sia più pubblicato o comunque disponibile ad una delle date di rilevazione, sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello della turbativa. Nel caso in cui tale turbativa si protragga per un periodo temporale superiore a cinque giorni lavorativi consecutivi l'Impresa di assicurazione tenterà di calcolare detto valore in buona fede e secondo le condizioni di mercato disponibili.

L'Investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

In caso di riscatto durante la vita del Contratto, il meccanismo di calcolo del Valore di Riscatto, i tassi di sconto utilizzati e lo spread dello 0,5% applicato possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al Premio Versato.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta.



#### Art. 16 - Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti

# 16.1 Pubblicazione del valore dell'Indice, del tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP e del Valore di Quota

Il Valore di Riscatto, per un capitale assicurato nozionale di 100 euro, è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione <a href="www.axa-mps.it">www.axa-mps.it</a>.

Il valore del tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP è determinato derivandolo dal prezzo ufficiale del titolo di riferimento BTP sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato (MOT), prezzo pubblicato sul sito internet della borsa italiana: www.borsaitaliana.it (sezione Quotazioni > Obbligazioni > BTP). Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario (attualmente "Il Sole 24ORE" e "MF"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione del Valore di Riscatto, che sarà calcolato utilizzando i valori ufficiali pubblicati sul sito suddetto.

Il valore dell'Indice S&P/ASX 200 è determinato dalla Società Proprietaria dell'Indice Standard & Poor's, sulla base dei valori di chiusura giornalieri delle azioni di riferimento che compongono l'Indice stesso e pubblicato sul sito internet della stessa Società: www.standardandpoors.com.

Il valore dell'Indice può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario (attualmente "Il Sole 24ORE"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione della prestazione a scadenza e del Valore di Riscatto, che saranno calcolati utilizzando i valori ufficiali di chiusura pubblicati sul sito della Società Proprietaria dell'Indice.

#### 16.2 Informativa in corso di Contratto

L'Impresa di assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e il profilo di rischio.

L'Impresa di assicurazione si impegna inoltre a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del Valore di Riscatto superiore al 30% del Premio Versato e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

#### 16.3 Obblighi di rendicontazione

L' Impresa di assicurazione si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) dettaglio del Premio Versato nell'anno di riferimento;
- b) il valore dell'Indice alle date di rilevazione contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni;
- c) il dettaglio dell'importo predeterminato pagato agli aventi diritto nell'anno di riferimento;
- d) il Valore di Riscatto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

È inoltre a disposizione dell'Investitore-Contraente il sito internet dell'Impresa di assicurazione, www.axamps.it per eventuali consultazioni.

L'Impresa di assicurazione, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi ed il profilo di rischio.

# Art. 17 Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale.

L'Investitore-Contraente dichiara, garantisce e certifica all'Impresa di assicurazione che (i) tutti i premi ver-



sati a fronte della presente polizza assicurativa, del presente contratto assicurativo o del presente prodotto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove l'Investitore-Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, e (ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

#### Art.18 Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative.

Il Gruppo AXA e l'Impresa di assicurazione adottano una consolidata politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui la presente polizza assicurativa, il presente contratto assicurativo o il presente prodotto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "Transazione Cross-border"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza dell'Investitore-Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative alla polizza assicurativa, al contratto assicurativo o al prodotto assicurativo oggetto del presente modulo di adesione e l'Investitore-Contraente presta il proprio consenso a che l'Impresa di assicurazione possa, a sua discrezione, effettuare tale comunicazione.

#### Art.19 Violazione delle dichiarazioni e garanzie dell'Investitore-Contraente; Clausola risolutiva espressa e penali da riscatto; Blocco dei rimborsi.

L'Investitore-Contraente riconosce e accetta che, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie dell'Investitore-Contraente che precedono, l'Impresa di assicurazione, nell'ambito dei limiti massimi previsti dalla legge e dalla regolamentazione applicabili, abbia il diritto di (i) risolvere immediatamente la polizza assicurativa, il contratto assicurativo o il prodotto assicurativo, (ii) a prescindere dall'effettiva data di risoluzione intercorsa ai sensi del punto (i) che precede, addebitare il massimo delle penali da riscatto previste dalla polizza assicurativa, dal contratto assicurativo o dal prodotto assicurativo come se tale polizza, contratto o prodotto fosse stato riscattato immediatamente dopo la relativa sottoscrizione, (iii) notificare alle rilevanti Autorità Governative tutte le informazioni ritenute necessarie o opportune, a discrezione dell'Impresa di assicurazione, concernenti l'Investitore-Contraente e/o la polizza assicurativa, il contratto assicurativo o il prodotto assicurativo in oggetto; e (iv) se ritenuto appropriato a seguito di una consultazione con le Autorità Governative ed i propri consulenti legali, (a) rimborsare all'Investitore-Contraente i premi versati e le eventuali altre somme pagate fino alla data di risoluzione della polizza assicurativa, del contratto assicurativo o del prodotto assicurativo, al netto delle penali da riscatto e degli altri costi sostenuti ai sensi del punto (ii) che precede (cd. "Ammontare Rimborsato"), oppure (b) se richiesto o preteso dalle competenti Autorità Governative, bloccare o versare alle relative Autorità Governative l'Ammontare Rimborsato, in tutto o in parte, oppure intraprendere eventuali altre azioni che le competenti Autorità Governative dovessero richiedere o pretendere.

#### Art. 20 Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

#### Ufficio Reclami **AXA MPS Financial Limited**

George's Quay Plaza, 1 George's Quay Dublin 2 – Irlanda Fax 0035316439142 Numero verde 800 - 132341

email: reclami@axa-mpsfinancial.ie



#### Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di assicurazione.

#### Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Irish Financial Regulator - Consumer Protection Codes Department, PO Box 9138, College Green - Dublin 2 (Ireland).

Dublino, dicembre 2010

**AXA MPS Financial Limited** 





PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. \_

CONSEGNA PROSPETTO D'OFFERTA			
Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta relativa al prodotto, unitamente alle Condizioni Contrattuali che lo regolano. Le Parti I, II e III del Pro- spetto d'offerta mi saranno consegnate gratuitamente su mia richiesta			
Il Contraente			
DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA)			
Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.			
<ul> <li>Dichiaro / Dichiariamo che</li> <li>Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina);</li> <li>Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.</li> <li>Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.</li> </ul>			
Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.  • Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.  * Eliminare come si conviene.			
Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza			
Data (Firma)			
CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata sul retro della pagina successiva, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.			
li Il Contraente li L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) lnoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali). li Il Contraente			
liL'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc)			
AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 00353-1-643 9110			

PAGINA 1 DI 3





T.B. GROWTH
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N.
CONSEGNA PROSPETTO D'OFFERTA  Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta relativa al prodotto, unitamente alle Condizioni Contrattuali che lo regolano. Le Parti I, II e III del Pro- spetto d'offerta mi saranno consegnate gratuitamente su mia richiesta
Il Contraente
DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA)
Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.
<ul> <li>Dichiaro / Dichiariamo che</li> <li>Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina);</li> <li>Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.</li> <li>Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.</li> <li>Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.</li> <li>Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.</li> <li>Eliminare come si conviene.</li> </ul>
Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza
CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata sul retro della pagina successiva, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.  Il Contraente
li L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).  li Il Contraente   Il Contraente
li L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc)





PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. \_

	OONOFONA PROOPETTO DIOFFERTA
Diabiara di avar ricavuta r	CONSEGNA PROSPETTO D'OFFERTA
d'offerta relativa al prodoti	prima della sottoscrizione del modulo di proposta, la Scheda Sintetica del Prospetto to, unitamente alle Condizioni Contrattuali che lo regolano. Le Parti I, II e III del Pro-
spetto d'offerta mi saranno	o consegnate gratuitamente su mia richiesta
II Contraente	
DICHIAR	AZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA)
Ai Contraenti di polizza che non formato da questi autorizzato al f	risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.
Dichiaro / Dichiariamo che     Ho / Abbiamo preso visione della	spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina):
- 0 / -: / I= 0:-+	the deliberation of the second deliberation of t
Sono / siamo / la Societa e " tito     Non Sono / siamo / la Società n	nare della polizza nei rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione. Ion è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.
Nel caso questa dichiarazione ve	spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina); ilare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione. ion è residente né abitualmente risiede in Irlanda.  enga ristà i in fase di pianticazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.
Nel caso questa dichiarazione ve	
Nel caso questa dichiarazione ve • Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è * Eliminare come si conviene.	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.
Nel caso questa dichiarazione ve • Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è * Eliminare come si conviene.	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.
Nel caso questa dichiarazione ve • Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è * Eliminare come si conviene. Nome e località di residenza / ind	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.
Nel caso questa dichiarazione ve • Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è * Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  Data  CONSENSO ESPF	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.    Iirizzo del Contraente della polizza
Nel caso questa dichiarazione ve • Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è * Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  Data  CONSENSO ESPE Preso atto dell'informativa ai sensi	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.    Irizzo del Contraente della polizza
Nel caso questa dichiarazione ve  Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è  Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  CONSENSO ESPF  Preso atto dell'informativa ai sensi alla comunicazione dei miei dati per li i	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.    Iirizzo del Contraente della polizza
Nel caso questa dichiarazione ve • Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è * Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  Data  CONSENSO ESPF Preso atto dell'informativa ai sensi alla comunicazione dei miei dati per li	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.    Irizzo del Contraente della polizza
Nel caso questa dichiarazione ve  • Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è  * Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  Data  CONSENSO ESPF  Preso atto dell'informativa ai sensi alla comunicazione dei miei dati per  li li li lnoltre acconsento al trattamento de  li li	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.    Irizzo del Contraente della polizza
Nel caso questa dichiarazione ve  Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è  Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  CONSENSO ESPF  Preso atto dell'informativa ai sensi alla comunicazione dei miei dati per  li	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.  (Firma)  (Firma)  RESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata sul retro della pagina successiva, acconsento al trattamento e resonali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.  Contraente  'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) in miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).  Contraente  'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc)  'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc)  'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc)
Nel caso questa dichiarazione ve  Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è  Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  CONSENSO ESPF  Preso atto dell'informativa ai sensi alla comunicazione dei miei dati per  li	enga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali. a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.    Irizzo del Contraente della polizza
Nel caso questa dichiarazione ve  Mi impegno / Ci impegniamo / Li in cui sono / siamo / la Società è  Eliminare come si conviene.  Nome e località di residenza / ind  CONSENSO ESPF  Preso atto dell'informativa ai sensi alla comunicazione dei miei dati per  li	renga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.  a Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.  (Firma)  (Firma)  (Firma)  RESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata sul retro della pagina successiva, acconsento al trattamento e resonali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.  Contraente  'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc)  in miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).  Contraente  'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc)  ANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND

- 1. Questa dichiarazione potrebbe essere soggetta ad ispezioni da parte dei Commissari del Fisco Irlandese. La legge irlandese stabilisce che il rilascio di una dichiarazione priva di fondamento costituisce reato.
- 2. Tale dichiarazione deve essere firmata dai titolari di polizza che risultano non residenti né normalmente residenti in Irlanda.
- 3. Nell'eventualità in cui il titolare di polizza sia una Società, la dichiarazione dovrà essere firmata dal rappresentante legale della compagnia o da un autorizzato a farne le veci, o anche da chiunque disponga di una procura rilasciata da parte del titolare polizza. Un duplicato della procura dovrà essere presentata in allegato a questa dichiarazione.

#### **DEFINIZIONE DI RESIDENZA**

#### Residenza - Individui

Sono considerati residenti in Irlanda per l'anno tributario coloro che:

1) passino più di 183 giorni nello Stato durante l'anno tributario;

0

2) abbiano una presenza composta pari a 280 giorni nello Stato, che si riferisca al numero di giorni passati nello Stato nell'arco dell'anno fiscale in congiunzione al numero di giorni trascorsi nell'anno precedente.

La presenza nell'arco dell'esercizio fiscale di un soggetto che non superi 30 giorni nello Stato non sarà riconosciuta ai fini dell'applicazione del test riferito ai due anni.

#### Residenza abituale - Soggetti

Il termine «residenza abituale» (ordinary residence) differentemente da «residenza» si riferisce alla normale vita di un soggetto e denota residenza in un sito con un certo grado di continuità

Quei soggetti che sono residenti nello Stato per tre periodi fiscali consecutivi si ritengono normali residenti con effetto dall'inizio del quarto esercizio.

Quei soggetti che siano residenti abitualmente nello stato cessano di esserlo alla fine del terzo periodo consecutivo in cui non siano residenti. Di conseguenza quei soggetti residenti e abitualmente residenti nello Stato nel periodo 1999/2000 e che hanno lasciato lo Stato in quell'anno saranno considerati abitualmente residenti sino al termine dell'anno 2002/2003.

#### Residenza - Società

Una società che abbia direzione generale ed organi di controllo nella Repubblica d'Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente dal luogo in cui sia stata costituita. Quelle Società che non abbiano la propria direzione ed organi di controllo, ma che vengono costituite nello Stato vengono considerate residenti ad eccezione dei seguenti casi in cui:

la Società od una ad essa affiliata svolga un'attivita commerciale nello Stato, sia che la società sia infine controllata da soggetti non residenti in paesi membri dell'Unione Europea, sia in paesi con cui l'Irlanda abbia stipulato un trattato di doppia tassazione, sia che la Società od una ad essa affiliata siano società quotate in un mercato borsistico riconosciuto nell'Unione Europea:


0

 la Società viene considerata non residente nello Stato qualora operi un trattato di doppia tassazione tra la Repubblica d'Irlanda ed un altro paese.

Si noti che la determinazione della residenza di una Società ai fini fiscali in alcuni casi può assumere una certa complessità ed i dichiaranti dovranno riferirsi alle specifiche disposizioni legislative contenute nella sezione 23A del Decreto di Consolidamento Fiscale 1997.

# MOD. AMF 1 500 - 01/2011 COPIA PER AXA MPS FINANCIAL LIMITED

PAGINA 2 DI 3





#### **MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

• addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente.

#### CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

Il Contraente può revocare la proposta, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, fino alla conclusione del contratto mediante lettera raccomandata inviata alla Compagnia.

Il Contraente può recedere dal contratto, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

#### AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa di assicurazione rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

#### PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N.

PAGINA 2 DI 3



Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

• addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente.

#### CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

**MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO** 

Il Contraente può revocare la proposta, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, fino alla conclusione del contratto mediante lettera raccomandata inviata alla Compagnia.

Il Contraente può recedere dal contratto, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

#### AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa di assicurazione rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

MOD. AMF 1 500 - 01/2011 COPIA PER IL CLIENTE

#### PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N.

PAGINA 2 DI 3



#### **MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

• addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente.

#### CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

Il Contraente può revocare la proposta, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, fino alla conclusione del contratto mediante lettera raccomandata inviata alla Compagnia.

Il Contraente può recedere dal contratto, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

#### AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa di assicurazione rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

MOD. AMF 1 500 - 01/2011 COPIA PER LA FILIALE

#### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003 N. 196 ("CODICE")

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

#### A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

AÍ fine di fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti prodotti e/o servizi assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i prodotti e/o servizi assicurativi citati.

#### B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o di prodotti propri o di terzi (8).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei prodotti e/o dei servizi assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto Lei potrà concedere il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati apponendo la Sua firma nella proposta di assicurazione, ovvero potrà negare il detto consenso non apponendo la firma in parola.

#### C) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

#### D) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a Marsh S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale, Viale Bodio 33, 20158 Milano (Italia), società responsabile del trattamento.

#### E) Titolare e Responsabili

Titolare del trattamento è AXA MPS Financial Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 (Irlanda), mentre il Responsabile dello stesso è Marsh S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale, Viale Bodio 33, 20158 Milano (Italia).

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice.
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, quinto trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni previste per nel contratto a favore dell'assicurato o del beneficiario; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
   società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

  11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un
- interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riquardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli alle società Responsabili del trattamento.

#### **MISURE ANTIRICICLAGGIO GRUPPO AXA**

Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale.

L'Investitore-Contraente dichiara, garantisce e certifica all'Impresa di assicurazione che (i) tutti i premi versati a fronte della presente polizza assicurativa, del presente contratto assicurativo o del presente prodotto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove l'Investitore-Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, e (ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative.

Il Gruppo AXA e l'Impresa di assicurazione adottano una consolidata politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui la presente polizza assicurativa, il presente contratto assicurativo o il presente prodotto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "Transazione Cross-border"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza dell'Investitore-Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative alla polizza assicurativa, al contratto assicurativo o al prodotto assicurativo oggetto del presente modulo di adesione e l'Investitore-Contraente presta il proprio consenso a che l'Impresa di assicurazione possa, a sua discrezione, effettuare tale comunicazione.

)ata	(Firma)

#### PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N.

PAGINA 3 DI 3



#### **MISURE ANTIRICICLAGGIO GRUPPO AXA**

Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale.

L'Investitore-Contraente dichiara, garantisce e certifica all'Impresa di assicurazione che (i) tutti i premi versati a fronte della presente polizza assicurativa, del presente contratto assicurativo o del presente prodotto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove l'Investitore-Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, e (ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative.

Il Gruppo AXA e l'Impresa di assicurazione adottano una consolidata politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui la presente polizza assicurativa, il presente contratto assicurativo o il presente prodotto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "Transazione Cross-border"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza dell'Investitore-Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative alla polizza assicurativa, al contratto assicurativo o al prodotto assicurativo oggetto del presente modulo di adesione e l'Investitore-Contraente presta il proprio consenso a che l'Impresa di assicurazione possa, a sua discrezione, effettuare tale comunicazione.

Data	(Firma)	